

GARE UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 14/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/ 9/2025 CJARLINS MUZANE - VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS

IL G.S.T.

- a scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 20 del 18/9/2025;
- letti gli atti di gara e relativi allegati;
- preso atto che con ricorso ritualmente proposto la Società VIVAI RAUSCEDO GRAVIS domandava che alla Società CJARLINS MUZANE venisse inflitta la sanzione della perdita della gara per aver schierato i calciatori FURLAN RICCARDO e TOURI MOHAMED AMINE, rispettivamente numeri 10 e 7 della Società ospitante, i quali non avrebbero potuto prendere parte alla gara in epigrafe essendo stati squalificati per una gara con C.U. n. 119 dd. 4.6.2025 - S.S. 2024/2025;
- rilevato che la Società CJARLINS MUZANE depositava memoria difensiva in data 22.9.2025 eccependo l'esistenza di un legittimo affidamento derivante dalla pubblicazione di sei Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale FVG FIGC-LND (nn. 7, 9, 11, 12, 13 e 18 rispettivamente del 13.8.2025, 20.8.2025, 26.8.2025, 28.8.2025, 2.9.2025 e 12.9.2025) contenenti gli elenchi dei "Provvedimenti disciplinari oltre il termine della stagione sportiva 2024/2025", nei quali i calciatori in questione non risultavano menzionati, e sostenendo che l'interpretazione del Regolamento Campionati Allievi U16 della S.S. 2024/2025 dovrebbe comportare l'annullamento delle sanzioni disciplinari prima dell'inizio della fase finale, analogamente a quanto avviene nelle principali manifestazioni calcistiche nazionali e internazionali;
- rilevato che l'eccezione di un legittimo affidamento creatosi nella Società CJARLINS MUZANE sulla posizione dei propri tesserati sulla base degli elenchi denominati dei "*Provvedimenti disciplinari oltre il termine della stagione sportiva 2024/2025*" inseriti nei C.U. del Comitato Regionale di inizio stagione 2025/2026 deve essere respinta per in quanto tutti i C.U. indicati nella memoria della Società resistente recano le seguenti chiare avvertenze: "*si precisa che il citato elenco è puramente informativo*" e "*solo le pubblicazioni dei provvedimenti disciplinari adottate dagli Organi di Disciplina Sportiva, contenute sui Comunicati Ufficiali a tempo debito pubblicati, hanno valore ai fini disciplinari*";
- nondimeno, i medesimi C.U. contengono l'ulteriore avviso "*Si invitano le Società a segnalare, in tempo utile, all'indirizzo mail agonistica.fvg@Ind.it eventuali discordanze*", sicchè grava sulle Società l'onere di verificare la correttezza degli elenchi e la pendenza di sanzioni disciplinari, non potendo invocarsi un affidamento su informazioni espressamente qualificate come "puramente informative";
- rilevato, inoltre, che le decisioni degli organi di Giustizia Sportiva attengono all'osservanza di disposizioni interne dell'ordinamento sportivo e che le Società hanno l'obbligo di conoscere e rispettare la normativa federale, tra cui è ricompreso il principio di autoresponsabilità, il quale impone alle Società di verificare autonomamente la regolarità della posizione dei propri tesserati, non potendo fare affidamento su elenchi espressamente qualificati come "informativi";
- rilevato che anche l'ulteriore difesa della Società CJARLINS MUZANE è priva di fondamento in quanto il regolamento della Fase Regionale del Campionato Allievi Under 16, contenuto nel C.U. n. 101 dd. 16.4.2025 – S.S. 2024/2025, espressamente prevedeva che "*le ammonizioni irrogate nelle gare della FASE PROVINCIALE non hanno efficacia per le gare della FASE REGIONALE. Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione della Regular Season. Durante le gare della FASE REGIONALE i tesserati incorrono in una giornata di squalifica per una gara alla seconda ammonizione*", sicchè alcuna distinzione viene prevista tra la Fase Regionale a gironi e la successiva fase per l'aggiudicazione del titolo (cd. Final Four);
- rilevato che le sanzioni disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva sono tassative e devono essere applicate secondo le modalità specificamente previste, non potendo essere derogate per via interpretativa in assenza di espressa previsione normativa che disponga l'annullamento delle sanzioni tra diverse fasi della competizione;
- preso atto, pertanto, che nel silenzio dello specifico regolamento trova applicazione la disciplina generale del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede la continuità delle sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 21, comma 6, C.G.S.;

- osservato che l'art. 10, comma 6, lett. a) del C.G.S. stabilisce inequivocabilmente che *"la sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte"*;
- accertato che tale ultima disposizione configura una fattispecie di responsabilità oggettiva in quanto non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), ma si limita a sanzionare il fatto oggettivo della partecipazione di calciatori squalificati, indipendentemente dalla buona fede della società;
- rilevato che i calciatori FURLAN RICCARDO e TOUIRI MOHAMED AMINE erano stati effettivamente squalificati per una gara con C.U. n. 119 del 4.6.2025 – S.S. 2024/2025;
- non risultando agli atti che i predetti calciatori abbiano scontato la squalifica in gare ufficiali successive al C.U. n. 119/2025, la loro partecipazione alla gara del 14.9.2025 deve considerarsi irregolare;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 10 e 65 del C.G.S.;

P.Q.M.

- accoglie il ricorso proposto dalla Società VIVAI RAUSCEDO GRAVIS e, per l'effetto, dispone la restituzione della relativa tassa;
- delibera la sanzione della perdita della gara a carico della Società CJARLINS MUZANE con il risultato di 0- 3 in favore della Società VIVAI RAUSCEDO GRAVIS;
- delibera la squalifica per una ulteriore gara effettiva dei calciatori sig. FURLAN RICCARDO e il sig. TOUIRI MOHAMED AMINE della Società CJARLINS MUZANE (oltre alla pregressa squalifica, se ancora non scontata);
- delibera l'inibizione fino al 21 ottobre 2025 del sig. ZORZIN RAFFAELLO, dirigente accompagnatore ufficiale della Società CJARLINS MUZANE in occasione della gara in epigrafe.